

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

adottato in data 27 giugno 2018

Istituto Comprensivo
Via Linneo - Milano

Sommario

TITOLO 1 – ALUNNI	3
Articolo 1 - Ingresso e accoglienza.....	3
Articolo 2 - Comunicazioni scuola – famiglia	3
Articolo 3 – Frequenza, assenze e ritardi.....	3
Articolo 4 - Uscite anticipate ed entrate posticipate.....	3
Articolo 5 – Esoneri	4
Articolo 6 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico	4
Articolo 7 - Norme di comportamento	4
Articolo 8 – Uscita degli alunni al termine delle lezioni o attività didattiche.....	5
TITOLO 2 – DOCENTI	6
Articolo 9 - Ingresso e accoglienza.....	6
Articolo 10 - Compilazione registri.....	6
Articolo 11 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico	6
Articolo 12 - Norme di comportamento	7
TITOLO 3 – GENITORI	7
Articolo 13 - Patto Educativo di Corresponsabilità	7
Articolo 14 - Uscita autonoma da scuola degli alunni	8
Articolo 15 - Diritto di assemblea	8
Articolo 16 - Accesso dei genitori ai locali scolastici.....	9
TITOLO 4 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.....	9
Articolo 17 - Valutazione del comportamento degli studenti	9
Articolo 18 - Sanzioni disciplinari	9
TITOLO 5 - ORGANI COLLEGIALI	12
Articolo 19 - Gli organi di gestione.....	12
Articolo 20 - Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto.....	12
Articolo 21 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva	12
Articolo 22 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti.....	12
Articolo 23 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti	12
Articolo 24 - Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe	12
Articolo 25 - Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia	13
TITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE	13
Articolo 26 - Uso dei laboratori.....	13
Articolo 27 - Diritto d’autore.....	14
Articolo 28 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario.....	14
TITOLO 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA	14

Articolo 29 - Accesso di estranei ai locali scolastici	14
Articolo 30 - Circolazione di mezzi all'interno dell'area scolastica	14
Articolo 31 - Rischio ed emergenza	15
Articolo 32 - Obblighi dei lavoratori.....	15
Articolo 33 - Sicurezza degli alunni	15
Articolo 34 - Somministrazione di farmaci.....	16
Articolo 35 - Introduzione di alimenti a scuola	16
Articolo 36 - Divieto di fumo	16
Articolo 37 - Uso del telefono	16

TITOLO 1 – ALUNNI

Articolo 1 - Ingresso e accoglienza

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola, dove vengono accolti dai docenti nelle classi, secondo le disposizioni previste nei singoli plessi relative a vie di accesso e orari, comunicate all'inizio di ogni anno scolastico.

Articolo 2 - Comunicazioni scuola – famiglia

1. Gli alunni della scuola primaria devono portare quotidianamente il diario scolastico, gli alunni della scuola secondaria di primo grado il diario e il libretto personale, in quanto mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
2. Per la scuola dell'infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca o inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai genitori.
3. Le circolari che riguardano gli alunni e le loro famiglie sono pubblicate sul sito (nella sezione Famiglie/Comunicazioni) e lette, dettate o consegnate in cartaceo nelle classi.
4. Gli incontri con i docenti sono previsti in forma collettiva nel corso delle assemblee di classe e in forma individuale tramite colloqui calendarizzati o richiesti tramite diario. Nella scuola secondaria di primo grado è prevista per ogni docente un'ora di ricevimento settimanale, cui si accede previo appuntamento da richiedersi tramite libretto personale.

Articolo 3 – Frequenza, assenze e ritardi

1. I genitori sono tenuti a garantire la regolare frequenza scolastica dei figli e a far loro rispettare l'orario scolastico. Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto tramite diario (scuola primaria) o libretto delle giustificazioni (scuola secondaria).
2. In base alla normativa vigente, per la scuola secondaria è comunque necessaria, per la validità dell'anno scolastico, la frequenza di almeno dei tre quarti del monte ore annuale.
3. Alla scuola dell'infanzia i ritardi e le assenze sono giustificati con comunicazione dei genitori fatta in presenza.
4. Alla scuola primaria e secondaria i ritardi verranno annotati sul registro di classe (cartaceo ed elettronico) e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario (scuola primaria) o libretto personale (scuola secondaria). Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi (per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, anche nella presa in consegna degli alunni al termine dell'orario) comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico per un richiamo scritto alla famiglia.

Articolo 4 - Uscite anticipate ed entrate posticipate

1. Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite compilazione dell'apposito modulo per la scuola dell'infanzia, di richiesta sul diario per la scuola primaria e sul libretto per la scuola secondaria. L'alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore, oppure da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto dai genitori stessi, che dovrà essere munita di documento di riconoscimento.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare l'intero orario delle lezioni; solo in caso di necessità possono entrare ad ore successive alla prima, previa giustificazione sul diario per la scuola primaria e sul libretto per la scuola secondaria, rispettando le fasce orarie previste per ogni ordine di scuola.

Articolo 5 – Esoneri

1. Gli alunni che per motivi di salute non possano partecipare pienamente alle lezioni di Educazione Fisica per l'intero anno scolastico o per un periodo limitato dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore e la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. L'esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l'alunno non è esonerato dalla parte teorica, per la quale viene regolarmente valutato.

Articolo 6 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

1. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante né nel corso delle lezioni né al cambio dell'ora.
2. Gli alunni possono lasciare l'aula per recarsi ai servizi igienici durante gli intervalli e, solo in caso di necessità, durante le lezioni. Alla scuola dell'infanzia vengono accompagnati.
3. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nei laboratori solo con l'autorizzazione di un insegnante.
4. Durante gli intervalli, sia all'interno dell'edificio sia nei cortili, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all'assistenza secondo l'organizzazione dei plessi dell'Istituto, in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.

Articolo 7 - Norme di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per sé e che è consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con la giusta severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni.
3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore; tuttavia, dietro esplicito consenso dell'insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l'attività didattica. Nella scuola secondaria, in vista di eventuali necessità nel corso dei tragitti tra casa e scuola e tra scuola e casa, la singola famiglia potrà valutare di far portare al figlio o alla figlia un telefono cellulare. La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell'alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.
4. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari all'interno delle strutture scolastiche; per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. L'alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue:
 - il personal computer, il tablet e l'iPad sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito in classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola;
 - ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l'utilizzo di tali strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel web;

- all'interno della scuola, la rete locale (lan) e internet sono aree di comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; è vietato qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali e il Regolamento d'Istituto;
- eventuali password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate;
- ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare;
- è vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato dall'insegnante, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy;
- tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato;
- gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione.

Salvo gli usi consentiti sopra indicati, le apparecchiature dovranno essere spente (non semplicemente "in silenzioso" per il cellulare) e riposte nella cartella o nello zaino.

L'utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo di competenza. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.

5. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni.
6. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Nelle aule ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
7. L'abbigliamento degli alunni deve essere consono all'ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte; nella scuola primaria è obbligatorio indossare il grembiule. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico, ciò verrà adeguatamente segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.
8. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dagli insegnanti e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del pasto.

Articolo 8 – Uscita degli alunni al termine delle lezioni o attività didattiche

1. Nella scuola dell'infanzia gli alunni saranno presi in consegna all'interno della sezione dai genitori o loro delegati nella fascia oraria prevista per l'uscita.
2. Nella scuola primaria gli alunni saranno condotti dal docente in servizio fino al punto di uscita previsto (comunicato per ciascuna classe all'inizio dell'anno scolastico), dove saranno affidati ai genitori o ai loro delegati.
3. Nella scuola secondaria di primo grado i genitori, previa valutazione del grado di autonomia dei figli e del percorso da compiere, possono autorizzare l'istituto scolastico a consentire la loro uscita autonoma al termine delle lezioni, esonerando così la scuola ed il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza dopo l'orario previsto e al di fuori degli spazi scolastici. In tal caso dovranno compilare l'apposito modulo disponibile in

segreteria e scaricabile dal sito. In mancanza di tale autorizzazione gli alunni dovranno essere affidati dal docente dell'ultima ora ai genitori o loro delegati.

TITOLO 2 – DOCENTI

Articolo 9 - Ingresso e accoglienza

1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c. 5) e comunque dovranno essere puntuali rispetto al proprio orario di servizio.

Articolo 10 - Compilazione registri

1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe (cartaceo ed elettronico) gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata giustificazione (scuola primaria e secondaria di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e l'assenza verrà considerata "ingiustificata".
2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.
3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente dovrà annotare l'uscita sul registro di classe (cartaceo ed elettronico) e accertarsi, anche tramite un collaboratore scolastico, che l'alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento.
4. I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria devono indicare con tempestività sul registro di classe (cartaceo ed elettronico) le verifiche assegnate e gli argomenti svolti.

Articolo 11 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

1. Durante l'attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e, comunque, solo in caso di effettiva necessità.
2. Durante l'intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni dei coordinatori di plesso. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo. Se un docente con turno di assistenza dovesse essere assente, il docente supplente si farà carico anche del turno di assistenza.
3. Durante le ore di lezione non è consentito di norma far uscire dalla classe più di un alunno per volta per la scuola secondaria, due per la scuola primaria, fatta eccezione per casi seriamente motivati.
4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico o ad un altro docente.
5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento.
6. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria accompagnano gli alunni della classe fino all'uscita dell'edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo di un adulto finché non sono affidati ai genitori o loro delegati.

Articolo 12 - Norme di comportamento

1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", successivamente modificato dal D.Lgs 5 agosto 2009, n. 106).
2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria alle ore 7:30 e comunque non oltre l'orario di inizio delle lezioni della rispettiva scuola (Infanzia, Primaria o Secondaria), anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10).
3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola-famiglia più trasparente ed efficace; devono altresì essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie.
4. Tutte le circolari sono pubblicate sul sito ufficiale della scuola e per tale via si intendono regolarmente notificate; ogni insegnante è tenuto a prenderne visione e a firmare eventuali circolari cartacee.
5. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari per uso personale durante le attività didattiche come indicato dal C.M. 25 agosto 1998, n. 362.

TITOLO 3 – GENITORI

Articolo 13 - Patto Educativo di Corresponsabilità

A. *La Scuola si impegna a:*

- fornire, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente, una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità di idee;
- favorire il successo formativo di ogni alunno, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale di ogni studente, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco tra gli studenti, l'accoglienza e l'inclusione, il rispetto di sé e dell'altro, il processo di formazione e di spirito critico nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascuno;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
- promuovere il merito e potenziare le situazioni di eccellenza;
- favorire la piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- promuovere iniziative di accoglienza e inclusione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
- promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza;
- ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli a un'assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel Patto Educativo di Corresponsabilità;
- comunicare con le famiglie informandole sull'andamento educativo – didattico degli studenti;
- far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, ricorrendo a provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;
- stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

B. La Famiglia si impegna a:

- valorizzare l’Istituzione Scolastica instaurando un positivo e costruttivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, nonché un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, condividendo linee educative comuni e consentendo continuità all’azione educativa della Scuola;
- rispettare l’Istituzione Scolastica garantendo l’assidua frequenza dei propri figli alle attività didattiche e l’assolvimento degli impegni di studio, partecipando attivamente agli Organi Collegiali, controllando e firmando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla Scuola, interessandosi dell’andamento educativo – didattico del/la proprio/a figlio/a;
- condividere con i propri figli la lettura del Patto di Corresponsabilità, del Regolamento di Istituto e del Regolamento di disciplina, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità;
- risarcire eventuali danni arrecati dal/la proprio/a figlio/a al patrimonio scolastico;
- favorire nei propri figli la riflessione sulla correttezza di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari adottati dalla Scuola a seguito di comportamenti scorretti e discutendo con loro sugli episodi di conflitto verificatisi.

C. Lo Studente si impegna a:

- prendere coscienza dei propri diritti – doveri e assumere comportamenti positivi e corretti, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, ambienti, attrezzature, situazioni;
- rispettare i tempi previsti per il raggiungimento delle competenze previste dal Curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei lavori richiesti;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;
- condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Patto di Corresponsabilità, del Regolamento di Istituto e del Regolamento di disciplina, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità;
- frequentare regolarmente le attività didattiche e assolvere adeguatamente gli impegni di studio;
- favorire in modo positivo lo svolgimento delle attività didattiche, con attenzione e partecipazione positiva alla vita della classe;
- riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla Scuola e dagli insegnanti;
- favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando dinamiche di inclusione e solidarietà.

Articolo 14 - Uscita autonoma da scuola degli alunni

1. L’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria è disciplinata dal D.L. del 16/10/2017 n. 148, convertito nella L. del 04/12/2017 n. 172, art. 19 bis e della nota MIUR 2379 del 12/12/2017. Le indicazioni operative sono contenute nella circolare interna n. 134 del 17/01/18.

Articolo 15 - Diritto di assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297).
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

3. L'assemblea dei genitori può essere di sezione/classe.
4. La convocazione può essere richiesta:
 - dagli insegnanti;
 - da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
 - è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse o Classe.

Articolo 16 - Accesso dei genitori ai locali scolastici

1. Non è consentito per nessun motivo l'accesso dei genitori alle aule o ai corridoi nel corso delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola durante le attività didattiche è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio e comunque limitato all'atrio di ingresso, salvo casi particolari autorizzati dalla Dirigenza. Gli insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica per colloqui riguardanti i singoli alunni o le classi.
3. I genitori degli alunni possono entrare negli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti o in occasione di assemblee o altri incontri programmati, nonché per l'accesso alla segreteria didattica di Via Linneo, negli orari di apertura, o per colloquio con il Dirigente o con i collaboratori vicari, in caso di appuntamento.
4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti, i minori che accedano ai locali scolastici devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell'Istituto.

TITOLO 4 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Articolo 17 - Valutazione del comportamento degli studenti

1. L'Istituto fa propri i principi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art. 1 in merito alla valutazione del comportamento degli alunni (c. 3: "La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza").

Articolo 18 - Sanzioni disciplinari

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti" e ss. mm. ii., visto il patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Nessuno può essere sottoposto ad azioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare.
7. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore delle comunità scolastica.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono di norma adottati da un organo collegiale, salvo le successive deroghe. In casi particolarmente gravi il Dirigente ha facoltà di prendere decisioni provvisorie.

9. Per le sospensioni da 1 a 3 giorni di norma l'irrogazione è immediata ed esecutiva dal primo giorno di lezione utile.
10. È possibile per lo studente e i genitori un colloquio con il Dirigente Scolastico.
11. Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione e in via preliminare i docenti faranno ricorso, nei confronti di alunni che si comportano scorrettamente, al dialogo, alla loro responsabilizzazione ed al coinvolgimento dei loro genitori, quindi a note di demerito e ammonizioni. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.
12. A carico degli alunni indisciplinati sono adottati dai docenti e dal consiglio di classe, in base alla gravità dell'infrazione, e/o dal Dirigente Scolastico, sulla base delle segnalazioni dei docenti e delle spiegazioni fornite dagli alunni interessati, i provvedimenti che si ritiene equi e necessari fra quelli di seguito elencati:
 - A. Notazione scritta sul registro di classe e sul libretto dell'alunno
 - B. Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto dell'alunno
 - C. Convocazione dei genitori
 - D. Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione con l'obbligo di frequenza
 - E. temporanea delle lezioni in altra classe
 - F. E. Sospensione dalle lezioni per un giorno
 - G. F. Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 5 giorni.
 - H. G. Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni.
13. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico; l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 comma 9, 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235 del 2007.
14. Le sanzioni disciplinari irrogate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo *iter* scolastico.
15. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia d'Istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Sanzioni disciplinari			
comportamento sanzionabile	sanzione prevista	in caso di reiterazione	organo competente
disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	- annotazione sul diario/libretto personale	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori	- insegnante e/o dirigente scolastico
uso non autorizzato di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	- richiesta di consegna temporanea del dispositivo e annotazione sul diario/libretto personale	- richiesta di consegna temporanea del dispositivo, annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori - provvedimento in funzione della gravità	- insegnante e/o dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe
danneggiamento delle cose proprie o altrui	- annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno	- annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - attività a favore della comunità scolastica	- insegnante e/o dirigente scolastico - dirigente scolastico
danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	- annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - attività a favore della comunità scolastica	- annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - attività a favore della comunità scolastica - provvedimento di sospensione	- insegnante e/o dirigente scolastico - dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe
comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori - provvedimento di sospensione dalle lezioni o di un'uscita didattica secondo la gravità	- insegnante e/o dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe
scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	- annotazione sul registro di classe - rimprovero scritto	- provvedimento di sospensione dalle lezioni o di sospensione con obbligo di frequenza per attività a favore della comunità scolastica	- insegnante - dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe
scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente	- annotazione sul registro di classe, provvedimento di sospensione	- provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni	- insegnante e consiglio di interclasse o classe - consiglio d'istituto
violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia)	- annotazione sul registro di classe - provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni	- provvedimento di sospensione superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale	- insegnante e consiglio di interclasse o classe/consiglio d'istituto - consiglio d'istituto

TITOLO 5 - ORGANI COLLEGIALI

Articolo 19 - Gli organi di gestione

1. L'Istituto si avvale di organi di gestione a carattere collegiale i cui componenti vengono eletti o nominati dalla categoria di appartenenza (docenti, personale ATA, genitori) quali il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, l'Organo di Garanzia, o prevedono il diritto/dovere di presenza della totalità degli insegnanti che ne facciano parte, quali il Collegio dei Docenti, i Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe.

Articolo 20 - Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e personale ATA. Le modalità di funzionamento e le competenze sono normate dall'art.8 e dall'art.10 del D.Lgs 297/1994.
2. Le elezioni per il Consiglio di Istituto si svolgono ogni tre anni.

Articolo 21 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio d'Istituto stesso.
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge anche la funzione di segretario della Giunta Esecutiva stessa.
3. Le modalità di funzionamento e le competenze sono normate dall'art.8 e dall'art. 10 del D.lgs. 297/1994.

Articolo 22 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le modalità di funzionamento e le competenze sono normate dall'art.7 del D.lgs. 297/1994.
2. Il Dirigente Scolastico si incarica di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Articolo 23 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti

1. Il Comitato per la Valutazione dei docenti è formato da tre docenti, due genitori e un membro esterno ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dal comma 129 dell'art. 1 della L. 107/2015.
2. Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti.
3. Il Comitato, limitatamente alla sua componente docenti, integrato da un docente con le funzioni di tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente.

Articolo 24 - Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe

1. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato, membro del Consiglio, e sono convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la presenza dei soli docenti.
2. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento definito dalla Dirigenza sulla base dei criteri approvati dal Collegio Docenti.

Articolo 25 - Norme di funzionamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da due docenti, un rappresentante ATA e due genitori, indicati dal Consiglio di Istituto. È prevista la nomina di un componente supplente in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).
3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari.
4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare per iscritto i componenti l'Organo entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo, con un preavviso di almeno cinque giorni.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impedimento il singolo componente avvisa tempestivamente e per iscritto della sua assenza il Presidente. Il Presidente provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
6. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, predispone quanto necessario perché l'Organo disponga degli elementi necessari e utili alla sua decisione.
8. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.

TITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE

Articolo 26 - Uso dei laboratori

1. I laboratori sono affidati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di referente ed ha il compito di curare l'elenco del materiale disponibile, curare il calendario d'accesso al laboratorio e tenerne i registri relativi, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione o implementazione di attrezzature.
2. I docenti interessati concorderanno con i referenti del singolo laboratorio i tempi e le modalità di utilizzo da parte delle classi.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad interrompere le attività, qualora le condizioni di sicurezza o l'opportunità educativa lo richiedano e a segnalare la situazione tempestivamente al Dirigente Scolastico per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e per l'individuazione di eventuali responsabili.
4. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
5. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al referente del laboratorio e al Dirigente Scolastico.

Articolo 27 - Diritto d'autore

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Articolo 28 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale esterno potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente Scolastico disciplinerà preventivamente e autorizzerà di volta in volta la circolazione del materiale.
3. Non sarà consentita la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico.
4. Sarà autorizzata la distribuzione del materiale inviato da enti istituzionali.
5. Sarà consentita la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni sportive o culturali senza fini di lucro che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l'Istituto.
6. Sarà garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi.

TITOLO 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA

Articolo 29 - Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno di volta in volta l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque può accedere all'Ufficio di Segreteria durante l'orario di apertura al pubblico; agli spazi destinati ai colloqui con i docenti e all'Ufficio del Dirigente Scolastico, previo appuntamento.
5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. I rappresentanti delle case editrici, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta sull'apposito registro degli accessi degli esterni e controfirmata dagli stessi.
8. L'autorizzazione continuativa all'accesso ai locali scolastici è prevista solo per i componenti della commissione mensa e per i volontari delle biblioteche e delle attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri e si intendono comunque legate esclusivamente a tali funzioni e agli orari previsti.

Articolo 30 - Circolazione di mezzi all'interno dell'area scolastica

1. È consentito previa autorizzazione temporanea o permanente del Dirigente Scolastico l'accesso con veicoli nel cortile dei plessi scolastici ai genitori di alunni con disabilità motorie o

con difficoltà motorie temporanee per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.

2. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

Articolo 31 - Rischio ed emergenza

1. Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto con il compito di controllare che non vi siano impedimenti in caso di emergenza e coordinare le simulazioni di uscita in emergenza.

Articolo 32 - Obblighi dei lavoratori

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, come normato dal D.Lgs 81/2008, art.18.

Articolo 33 - Sicurezza degli alunni

1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.
2. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga ridotto al minimo ogni possibile rischio. In particolare, devono:
 - rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
 - controllare scrupolosamente la sezione ovvero la classe sia in spazi chiusi sia aperti;
 - stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
 - applicare le modalità di plesso per accoglienza, cambio docenti, gestione delle pause nella didattica e uscita;
 - programmare e condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
 - valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi e spazi;
 - porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;
 - non consentire l'uso di palle o palloni all'interno dei locali scolastici o in vicinanza di vetri e lampioni nonché in altre situazioni a rischio; negli intervalli in cortile è consentito l'uso di palloni di spugna, ma non il gioco del calcio.
 - porre attenzione a strumenti e materiali che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
 - in particolare, nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;
 - richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.
3. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve:
 - svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
 - tenere chiuse e controllate le uscite;
 - tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
 - custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni.

Articolo 34 - Somministrazione di farmaci

1. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso.
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori sono tenuti ad attuare il protocollo farmaco come da indicazioni della ATS - Regione Lombardia.

Articolo 35 - Introduzione di alimenti a scuola

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l'autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l'opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola.

Articolo 36 - Divieto di fumo

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - "Tutela della salute nelle scuole", c. 1, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al c. 2 viene vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il divieto di fumo nei locali di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo e in tutte le pertinenze dell'Istituto (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.).
2. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma e la sanzione amministrativa.

Articolo 37 - Uso del telefono

1. L'uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.
2. Gli studenti possono chiedere che venga avvisata la famiglia con il telefono della scuola in caso di malessere.
3. L'utilizzo del telefono cellulare per uso personale durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti.